



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, controllo tecnico e contabile dei lavori, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM, incluso l'esecuzione del rilievo e l'integrazione delle indagini preliminari geotecniche e strutturali, finalizzate all'adeguamento sismico della "Palazzina 124", ubicata all'interno del compendio demaniale "Duca d'Aosta", in uso alla Guardia di Finanza, sito in corso IV Novembre, 40 Torino.

FAQ- RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI

QUESITO N. 1

Per quanto riguarda il criterio professionalità ed adeguatezza dell'offerta, punto A2, si chiede se è ammessa anche la sola attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

RISPOSTA N. 1

Il sub-criterio motivazionale A2 si riferisce a servizi di Direzione lavori e/o Coordinamento della sicurezza ritenuti dal concorrente affini al servizio della gara e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, prestazioni similari.

I servizi prescelti dal concorrente, come previsto nel disciplinare di gara al § 17.1 "Criterio A-Professionalità e adeguatezza dell'offerta" al punto "Scheda A2: Servizio di Direzione lavori e coordinamento della sicurezza", dovranno essere presentati avendo cura di indicare le informazioni richieste e riportate nella scheda A2 (allegato VII), fra le quali si evidenzia la descrizione delle attività di Direzione Lavori e/o Coordinamento della sicurezza, con particolare riferimento alla gestione delle problematiche e interferenze riscontrate e tipicamente riscontrabili in fase esecutiva.

Come previsto nel disciplinare di gara al § 19.1, la Commissione valuterà l'attinenza al servizio posto a base di gara, con particolare riferimento agli aspetti indicati e descritti nell'ambito della relativa scheda A2.

QUESITO N. 2

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 8.3 del Disciplinare di Gara in materia di Requisiti di capacità tecnica e professionale a pag. 20 è previsto che: Con riferimento alla figura del geologo si precisa, che ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso della laurea in Scienze Geologiche e l'iscrizione al relativo Albo da almeno 5 anni. Analogamente non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale i laboratori e i soggetti di cui all'art. 45 del Codice associati alla compagine del raggruppamento per l'espletamento delle sole indagini geologiche e delle attività di verifica preventiva. Si chiede

conferma che tale esclusione possa estendersi anche al Professionista che ricoprirà la figura del Responsabile tecnico competente in acustica ambientale, per il quale è sufficiente che possieda il requisito relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 (come indicato a pag. 22 del Disciplinare)

RISPOSTA N. 2

Il professionista responsabile dell'acustica potrà partecipare alla gara in qualità di componente di costituendo o costituito RT e, in tal caso, dovrà possedere i requisiti generali e speciali di cui ai paragrafi 7 e 8 del Disciplinare di gara. Il modulo organizzativo adottato dal concorrente (RT verticale, orizzontale o misto) determinerà la modalità con cui l'operatore dovrà possedere i requisiti di cui al par. 8.3 e 8.4 del Disciplinare.

Va quindi puntualizzato che un raggruppamento in cui tutti gli operatori economici eseguano il medesimo tipo di prestazione rispetto alle categorie/Id individuate è da qualificarsi quale raggruppamento orizzontale, ferma la disciplina propria del geologo puntualmente dettagliata nei documenti di gara ed avuto riguardo al quale non è richiesto che lo stesso concorra ai requisiti di cui al par. 8.3 del Disciplinare, il c.d. elenco servizi. In detta fattispecie, salvo quanto anzidetto, viene quindi richiesto che il requisito dell'elenco servizi sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria in misura maggioritaria, sia dalle mandanti in qualsivoglia misura, atteso lo specifico regime di responsabilità proprio di tale modulo organizzativo. In sostanza, nel caso di RT orizzontale tutti gli operatori riuniti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni (categoria/Id opere), in quanto tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazione (categoria/Id opere) e rispondono in solido nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le prestazioni previste.

Per raggruppamento verticale s'intende invece un raggruppamento in cui il mandatario esegue la prestazione principale e le mandanti quelle indicate come secondarie. In tale modulo organizzativo è richiesto che ciascuna componente possieda il requisito dell'elenco servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti relativi alla prestazione principale.

Un terzo modulo organizzativo è quello del raggruppamento misto, in cui le prestazioni principali ovvero le prestazioni secondarie (individuate sempre con riferimento alle categorie/Id delle Opere) possono essere assunte anche da operatori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso, il raggruppamento presenterà elementi strutturali propri sia di quello orizzontale che verticale; orizzontale rispetto quindi alle prestazioni assunte orizzontalmente dagli operatori riuniti.

Ciò posto, e sempre fatte salve le peculiarità proprie del geologo, le professionalità del gruppo di lavoro si esplicano nell'ambito delle categorie/ID opere di cui al par. 4 del Disciplinare e possono essere garantite associando stabilmente alla compagine del RT il professionista autonomamente in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti (in qualità di mandante) ovvero assicurarne la presenza secondo quanto previsto nel par. 8.1 del Disciplinare in merito alla natura del rapporto intercorrente tra l'operatore economico ed il singolo professionista.

Nel caso specifico del Tecnico per l'acustica, trattandosi di attività di carattere trasversale, la disciplina dei requisiti di cui al par. 8.3 del Disciplinare (c.d. elenco servizi) seguirà, avuto riguardo alla specifica mandante, la/le prestazione/i in concreto assunta secondo le categorie/ID opere individuate ai fini della partecipazione.

Diversamente, nel solo caso del geologo, così come prescritto nel par. 8.4 del Disciplinare, lo stesso dovrà possedere i soli requisiti d'idoneità professionale prescritti, non venendo richiesto,

limitatamente all'assunzione della sola relazione geologica, al singolo professionista ovvero alla mandante società di ingegneria/di professionisti/studio associato chiamata a garantire detta professionalità un contributo minimo ai fini dell'elenco servizi.

Nel caso di RT, la figura di responsabile progettazione acustica dovrà possedere i requisiti come indicato nel Disciplinare di gara al paragrafo 8.1 e in qualsivoglia misura i requisiti di cui al punto 8.3 lettera a) e b), sulla base di quanto previsto nel paragrafo 8.4.

Nel caso in cui il responsabile della progettazione acustica individuato sia legato da un rapporto giuridico ad un operatore economico che partecipa alla gara, egli dovrà possedere solo i requisiti di idoneità dettagliati, per il gruppo di lavoro, nel par. 8.1. del Disciplinare di Gara.

QUESITO N. 3

Si chiede se nel caso di RTP orizzontale il contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento all'elenco dei servizi debba essere inteso per ogni categoria considerato che ad esempio il tecnico in acustica ambientale, data la specificità, difficilmente ha maturato requisiti in ambito strutturale.

RISPOSTA N. 3

Vedasi risposta n.2

Il RUP
Ing. Mariagiovanna Alibrandi